



TRIBUNALE DI MATERA  
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

R.G.E. n. 26/1995

Il Giudice dell'Esecuzione

All'udienza del 11.05.2023;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del \_\_\_\_\_;

ricontrata la regolarità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, e verificato che sono stati eseguiti gli incombeni di legge nel rispetto dei termini;

letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore;

sentite le parti;

visti gli artt. 569, 576 e 591 *bis* cod. proc. civ.;

letto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al prezzo base;

ritenuto che non sussistono giustificati motivi per disporre la rateizzazione del prezzo;

ritenuto di disporre la vendita secondo modalità telematiche in quanto non si ritiene che tale modalità possa essere di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

ritenuto che nel caso di specie non sono emerse né sono state prospettate dai creditori ragioni di pregiudizio per l'interesse degli stessi;

ritenuto opportuno favorire un graduale abbandono delle vendite tradizionali;

ritenuto di adottare il modello della vendita sincrona mista regolato dall'art. 22 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 che prevede la presentazione delle offerte sia in modalità telematica che su supporto analogico mediante deposito presso il professionista delegato e dispone lo svolgimento della gara dinanzi al professionista tra gli offerenti telematici che partecipano in via telematica e gli offerenti su supporto analogico che partecipano di persona o a mezzo avvocato delegato;

DISPONE

la vendita senza incanto dei beni pignorati con pignoramento trascritto il 30.01.1995 e <sup>numerata 30.02.1995</sup> \_\_\_\_\_, descritti nel foglio allegato alla presente ordinanza *ovvero* nella consulenza in atti, al valore di euro:

LOTTO I € 154.850,00;

LOTTO II € 43.380,00;

LOTTO III € 12.000,00;

LOTTO IV \_\_\_\_\_;

LOTTO V \_\_\_\_\_;

valutate le caratteristiche dei beni oggetto della procedura esecutiva e ritenuto opportuno disporre la vendita del bene/dei beni sotto indicato/i con delega al professionista *ex art. 591 bis* cod. proc. civ.; letti ed applicati gli artt. 569 e 591 *bis* c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita, al  
professionista AVV. FRANCESCO PAOLO CHITA con studio  
in MONTALBANO JONICO indirizzo:

\_\_\_\_\_ che vi provvederà presso l'aula B del Tribunale di Matera,  
in via telematica e con eventuale gara tra gli offerenti in modalità sincrona mista;

#### DISPONE

Che il professionista delegato si avvalga della società Edicom Finance S.r.l., quale gestore della vendita telematica, società iscritta nel registro di cui agli artt. 3 ss. D.M. 32/2015 con il sito internet [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it) PDG d'iscrizione n. 3 del 4/8/2017 autorizzato ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.M. 32/2015 (cfr. convenzione in essere con l'intestato Tribunale). È fatto divieto al delegato di individuare società diverse da quella autorizzata nella presente ordinanza.

Il delegato è tenuto a tal fine ad acquisire immediatamente "atto di accettazione d'incarico e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 10, co. 2 – D.M. 32/2015" da parte della suddetta società previa richiesta all'indirizzo [venditetelematiche.matera@ediservicesrl.it](mailto:venditetelematiche.matera@ediservicesrl.it)

#### DETERMINA

in favore del professionista delegato un acconto di euro 2.000,00 quale fondo spese, disponendo che il creditore procedente provveda al versamento di tale somma in favore del delegato entro trenta giorni da oggi *ovvero* dalla comunicazione della presente ordinanza;

Dispone che nel caso di mancato versamento nei termini il delegato informi immediatamente il Giudice formulando espressa rinuncia all'incarico ove lo ritenga e ciò al fine di valutare un'eventuale dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione forzata.

Si riserva di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del professionista delegato;

#### ASSEGNA

al professionista nominato termine di 18 mesi dall'avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento delle operazioni di vendita e di ulteriori 60 giorni per gli adempimenti successivi alla stessa;

#### DETERMINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

#### Attività Preliminari

il delegato, provvederà preliminarmente, ove necessario:

1. ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati – almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento - informando senza indugio il g.e. di eventuali incompletezze o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita;
2. provvedere, qualora i beni risultino di proprietà, anche solo in parte, di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad informarne il g.e.;
3. al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica